

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Assunzione oneri di difesa in favore di T.A. nel p.p. n. 8317/2016 RGNR Tribunale Penale di Taranto - rimborso spese legali.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO:

- che T.A. dipendente di questa ASL TA all'epoca dei fatti veniva imputato nel procedimento penale n. 8317/2016 RGNR dinanzi al Tribunale Penale di Taranto;
- che il predetto dipendente nominava l'avvocato Ignazio Dragone quale legale di fiducia;

CHE il G.I.P. del Tribunale di Taranto emetteva in data 02.07.2021 il decreto di archiviazione nei confronti del predetto dipendente, atteso che " la notizia di reato è infondata perché gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio; non appaiono censurabili i comportamenti assistenziali dei sanitari" (agli atti della Struttura Burocratico Legale);

VISTA la pec del 21.12.2021 dell'Avv. Ignazio Dragone in uno alla nota parcella pro-forma dell'importo di € 2.392,00 spese generali e CAP relativo alle proprie competenze professionali per l'attività legale svolta nell'interesse di T.A. in merito al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale de quo ed al Decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Taranto (agli atti della S.B.L.);

CONSIDERATO che nel periodo dell'accadimento dei fatti sia il dipendente che l'ASL TA erano sprovvisti di copertura assicurativa per la Tutela Legale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento della somma di € 2.392,00 spese generali e Cap compresi in favore di T.A. a titolo di rimborso delle spese legali in applicazione del vigente CCNL;

- D E L I B E R A -

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

